



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve

SICUREZZA: SIULP, sconcerto per diatribe politiche sulla pelle dei poliziotti.

Governo dia risposte concrete alle urgenti istanze dei poliziotti



Roma, 12 lug. - (AdnKronos) - "Speravamo di non dover più ripetere lo slogan che i poliziotti sono figli di tutte le opposizioni ma orfani di tutti i governi. Purtroppo quanto sta accadendo per gli emendamenti presentati per l'ennesima volta al DL

Sicurezza e relativi ai buoni pasto, ai fondi necessari sia per pagare lo straordinario effettuato e ancora non retribuito dal 2018, sia per le uniformi operative, considerato che ancora oggi tantissimi poliziotti non possono avere la nuova divisa e sono costretti a comprarla per poter effettuare servizio in modo decoroso, è la conferma che quello slogan è ancora attuale e continua a mortificare la dignità delle donne e degli uomini della Polizia di Stato che quotidianamente operano in silenzio per garantire la sicurezza nel nostro Paese". È quanto afferma Felice Romano, Segretario Generale del Siulp, nel commentare lo stop agli emendamenti presentati per le esigenze di funzionalità della polizia e di rispetto della dignità dei lavoratori di polizia.

"Una situazione paradossale che rischia di sfociare in una beffa kafkiana se il Governo non interviene per restituire fiducia ai poliziotti che oggi non possono sottacere la loro amarezza per come vengono trattati. - sottolinea Romano - Non apparteniamo alla schiera di chi sostiene che esiste una regia e una volontà precisa di penalizzare chi serve il Paese in uniforme, ma questo fatto così come la mancata apertura del tavolo del primo contratto della Dirigenza della Polizia di Stato, nonostante vi siano le risorse anche se non nella misura da noi richiesta, o della coda contrattuale per la parte normativa del contratto sottoscritto lo scorso anno e già scaduto, lasciano trasparire una condizione di totale abbandono del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico che non ha precedenti".

"Ecco perché non vogliamo entrare nei tecnicismi e nei cavilli burocratici dei regolamenti che disciplinano il funzionamento delle procedure per l'approvazione delle norme - continua Romano - quello che riteniamo doveroso evidenziare però è il

FLASH nr. 28 – 2019

- **SICUREZZA:** SIULP, sconcerto per diatribe politiche sulla pelle dei poliziotti. Governo dia risposte concrete alle urgenti istanze dei poliziotti
- **DL SICUREZZA:** SIULP, bene invito da Vice Premier Di Maio per conoscere reale intenzione maggioranza governativa circa volontà dare risposte concrete a Poliziotti
- **SICUREZZA:** SALVINI, "Vittoria su tutta la linea"
- Titoli per concorsi interni. Conoscenza della lingua.
- Diritto alla mensa nelle sedi disagiate
- Selezione personale 1° corso qualificazione "Aiuto istruttore di alpinismo"
- Le regole sui controlli che bloccano il rimborso Irpaf 730/2019
- Buonuscita statali: è legittimo il pagamento ritardato? la decisione della Consulta
- Impugnazione dei provvedimenti adottati dai dirigenti centrali

fatto che, ancora una volta, nonostante le rassicurazioni del Governo circa l'approvazione di questi emendamenti i poliziotti non avranno i fondi per l'adeguamento dei buoni pasto, per il pagamento delle prestazioni di straordinario e per l'acquisto delle divise così come non è stato ancora convocato il tavolo negoziale e non siamo neppure stati auditi per la stesura della nuova legge di stabilità come sta accadendo per tutti gli altri pubblici dipendenti”.

“Un fatto grave che rischia di minare la motivazione di migliaia di donne e uomini in uniforme che ad oggi, - prosegue Romano - anticipando di tasca loro i soldi per garantire il funzionamento dei servizi a garanzia della sicurezza, si vedono ancora una volta sbarrare la strada per avere ciò che gli spetta da anni o che hanno anticipato dal proprio bilancio familiare per non far venire meno la sicurezza al nostro Paese”.

“Per questo - conclude Romano - ci auguriamo che gli ostacoli frapposti e i cavilli che impediscono di far approvare queste norme siano rimossi e si approvino gli emendamenti necessari a restituire dignità ai poliziotti e funzionalità alla Polizia di Stato. Giacché se così non sarà, nonostante l'alto senso di responsabilità sinora dimostrato, non resterà che intraprendere la via della protesta pubblica per richiamare l'attenzione sul grave, anzi gravissimo disagio in cui versano le donne e gli uomini in uniforme”.

DL SICUREZZA: SIULP, bene invito da Vice Premier Di Maio per conoscere reale intenzione maggioranza governativa circa volontà dare risposte concrete a Poliziotti

Prendiamo atto delle dichiarazioni del Vice Premier On. Luigi DI MAIO circa la volontà incontrare Sindacati di polizia per far conoscere la reale situazione in merito alla volontà della maggioranza politica che sostiene il governo per dare finalmente risposte concrete alle donne e agli uomini in uniforme. Il SIULP è pronto al confronto e non aspetta altro nell'interesse supremo della dignità dei poliziotti e della funzionalità della sicurezza nel nostro Paese.

È quanto afferma Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP, nel commentare le agenzie che riportano le dichiarazioni del Vice Premier Di Maio sulla volontà di incontrare i sindacati di Polizia.

Abbiamo richiesto questo confronto da tempo ai Ministri interessati senza avere alcun riscontro, sottolinea Romano. Prendiamo atto oggi della volontà di ascoltare finalmente chi rappresenta le migliaia di donne e uomini che garantiscono la sicurezza per far comprendere quali siano le reali intenzioni della maggioranza circa le gravi e urgenti criticità e aspettative dei poliziotti.

Speriamo, conclude il leader del SIULP, che questa volta ci si possa finalmente confrontare nel merito delle questioni e comprendere come l'esecutivo vuole operare per dare risposte esaustive a chi, sino ad oggi, ha dovuto anticipare dal proprio bilancio familiare i fondi per garantire la sicurezza.

Attendiamo la convocazione.

Roma 12 luglio 2019

SICUREZZA: SALVINI, "Vittoria su tutta la linea"

Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Vittoria su tutta la linea! Grazie all'insistenza della Lega, sono stati riammessi tutti gli emendamenti a favore di Polizia e Vigili del Fuoco al Decreto Sicurezza: buono pasto, ore di straordinario, vestiario e uniformi, manutenzione di

caserme, nuove sedi. Dalle parole ai fatti”.

Lo scrive su twitter Matteo Salvini a proposito del dl Sicurezza bis.

Titoli per concorsi interni. Conoscenza della lingua.

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 8 luglio, prot. n. 12.1.83/599/VA/2019, al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali



"Egregio Direttore,

ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 e 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 a decorrere dal primo gennaio 2000 tutte le amministrazioni pubbliche (statali, autonome, regionali, locali ecc.) sono tenute, in sede di redazione dei bandi di concorso, a contemplare la conoscenza di almeno una lingua straniera e delle applicazioni ed apparecchiature informatiche basiche.

Nel silenzio delle disposizioni primarie, i bandi possono prevedere che l'accertamento di tali conoscenze costituisca parte integrante delle prove di esame, ovvero che venga in rilievo quale requisito di ammissione al concorso.

Per il solo personale statale, dirigente e non, è previsto che siano emanate disposizioni regolamentari che disciplinino le modalità di accertamento, i livelli di conoscenza e gli eventuali casi di esonero. In ogni caso, la mancata emanazione di tali disposizioni regolamentari non pregiudica la possibilità che i bandi dispongano direttamente le modalità di accertamento ed i livelli delle conoscenze in questione.

In sede di prova concorsuale, ai fini dell'accertamento della conoscenza delle lingue straniere è del tutto irrilevante il possesso, da parte del candidato, del diploma di maturità e di laurea alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, quando sia stato previsto un più razionale meccanismo ad hoc per il riscontro della conoscenza della lingua.

Il Siulp di Trieste ci scrive una nota contenente una doglianza.

Invero se da un lato la previsione che un poliziotto debba conoscere una lingua, e questo non può dirsi in via generale sconveniente, dall'altro impedisce per i concorsi interni il riconoscimento del titolo a tutti coloro che, pur potendo vantare una conoscenza anche approfondita della lingua, non sono in possesso della certificazione richiesta al momento di presentazione della domanda.

Il risultato è che il bando così com'è lascia quindi fuori dalla procedura i madrelingua, ovvero coloro che la lingua la conoscono in ragione di qualsiasi altra circostanza, ivi compreso l'aver soggiornato all'estero in ragione di qualsivoglia motivo, anche di studio o di lavoro. Il Siulp di Trieste sottolinea che i colleghi che conoscono lo sloveno e che sono chiamati per dare ausilio, anche come interpreti oppure nell'ascolto di varie comunicazioni, sono conoscitori della lingua e che nessun attestato oppure certificato può sostituire tale conoscenza. Altrimenti delle due l'una: non si devono impiegare in tali compiti perché privi di attestato oppure bisogna loro riconoscere, a foglio matricolare, la conoscenza della lingua.

Il Siulp di Trieste ritiene che la mancata previsione del titolo in questione possa presentare profili di illegittimità. Non è infatti pensabile pretendere una certificazione di conoscenza della lingua slovena a chi parla sloveno né a chi abbia comunque una conoscenza adeguata dello sloveno che non sia certificata nelle tassative forme prescritte. A titolo di esempio le diciamo che 10 anni di dialoghi in sloveno non possono valere meno di chi possiede una certificazione che attesta la conoscenza della lingua per averla parlata per le ore previste dal certificato di conoscenza della lingua."

Le regole sui controlli che bloccano il rimborso irpef 730/2019

Con il provvedimento del 19 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato le regole sui controlli preventivi relativi a elementi di incoerenza presenti nella dichiarazione dei redditi con esito a rimborso.

I contribuenti che hanno modificato la dichiarazione pre compilata in misura significativa o coloro ai quali è riconosciuto un rimborso superiore a 4.000 euro potrebbero subire il differimento dei rimborsi Irpef.

Invero, se luglio è il mese a partire dal quale verranno erogati i rimborsi Irpef dovuti sulla base di detrazioni e deduzioni indicate nel modello 730/2019, potrebbero trovarsi a dover aspettare qualche mese in più i contribuenti che hanno modificato in misura rilevante la dichiarazione pre compilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il rischio di un differimento del rimborso sarà maggiore per quei contribuenti per i quali, già negli anni passati, l’Agenzia delle Entrate ha riscontrato situazioni di rischio a causa di irregolarità, così come la richiesta dei documenti giustificativi di spesa potrà interessare i contribuenti ai quali spetta un rimborso Irpef di importo superiore a 4.000 euro.

Gli elementi di incoerenza nelle dichiarazioni dei redditi con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto a quanto indicato nella dichiarazione pre compilata dell’Agenzia delle Entrate, sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti tra:

- modelli di versamento;
- certificazioni uniche;
- dichiarazioni dell’anno precedenza.

Il rischio di un differimento del rimborso Irpef riconosciuto in sede di presentazione del modello 730/2019 riguarderà quei contribuenti che hanno modificato in misura significativa i dati indicati nella precompilata rispetto a quelli trasmessi dall’esterno.

Rilevano non solo la certificazione unica, ma anche le modifiche alle spese mediche e sanitarie detraibili, rispetto a quelle indicate nel modello 730/2019 pre compilato in base ai dati trasmessi da medici o farmacie.

Inoltre, se è già stato effettuato un blocco preventivo dei rimborsi relativi al modello 730 nel 2018, oppure nel 2017, aumenterà la possibilità di verifica da parte delle Entrate dei crediti spettanti sulla base di quanto indicato in dichiarazione dei redditi.

La verifica verrà effettuata mediante l’incrocio dei dati presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, tenuto conto che è l’Istituto a ricevere direttamente da CAF ed intermediari abilitati i risultati contabili (modello 730-4) delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

Essa potrà essere effettuata entro il termine di quattro mesi dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Sono queste le tempistiche previste dalla Legge di Stabilità 2016.

Il rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi.



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell’informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP
Sul sito servizi.siulp.it

Buonuscita statali: è legittimo il pagamento ritardato? la decisione della Consulta

Secondo la Corte Costituzionale è ragionevole il pagamento ritardato del TFR per i dipendenti pubblici che accedono alla pensione prima di aver raggiunto il limite di età o di servizio.

Invero, secondo la Corte, non c'è violazione di alcun principio tutelato dalla Costituzione con il pagamento differito della buonuscita per i dipendenti pubblici.

Con tale motivazione, la Corte Costituzionale ha respinto le questioni di incostituzionalità sollevate dal Tribunale di Roma.

Per capire bene la questione dobbiamo fare un passo indietro e tornare al 2011, quando in piena crisi l'allora Presidente del Consiglio Mario Monti fece approvare il Decreto Salva Italia, con il quale venne stabilito che la buonuscita per i dipendenti pubblici che cessano il servizio deve essere pagata in maniera differita, dopo un termine variabile a seconda della motivazione che ha portato all'interruzione del rapporto lavorativo.

Nel dettaglio, TFR/TFS dei dipendenti pubblici viene pagato dopo appena 105 giorni dalla cessazione solo quando il rapporto di lavoro è cessato per inabilità o decesso.

In tutti gli altri casi si parla di pagamento differito, visto che - grazie anche alle modifiche attuate con la Legge di Stabilità del 2014 - è stato deciso che la buonuscita va liquidata non prima di un anno quando il rapporto di lavoro è cessato per il pensionamento per raggiungimento dei requisiti di servizio o di età (pensione di vecchiaia); i tempi si dilungano di un ulteriore anno (quindi per un totale di 24 mesi) quando invece la cessazione è motivata da dimissioni volontarie, licenziamento o destituzione (con o senza diritto alla pensione).

Scaduti questi termini, all'Inps vengono dati altri tre mesi di tempo per procedere con la liquidazione; nella peggiore delle ipotesi, quindi, TFR e TFS ai dipendenti pubblici viene pagato dal 27° mese successivo alla cessazione del servizio. Ma potrebbe trattarsi solamente di una parte di buonuscita, poiché è stato stabilito che il pagamento di TFR o TFS avviene in un'unica soluzione solo quando l'importo complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000€. Negli altri casi il pagamento viene rateizzato:

- in due rate annuali quando l'importo complessivo lordo è compreso tra i 50.000€ e i 100.000€;
- in tre rate annuali se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000€.

I tempi si dilatano ulteriormente per coloro che accedono a Quota 100, in quanto il decreto 4/2019 ha stabilito che in tal caso i suddetti termini decorrono dal momento in cui il richiedente avrebbe maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

Si tratta quindi di una chiara disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati che secondo quanto rilevato dal Tribunale di Roma poteva essere motivo di violazione dei principi costituzionali. È per questo motivo che la questione è stata oggetto di analisi da parte della Corte Costituzionale che tuttavia, come vi abbiamo anticipato, ha riconosciuto come legittimo sia il differimento per il pagamento della liquidazione che la sua rateizzazione (ma solo in un caso); vediamo per quale motivo.

La questione di costituzionalità era stata ritenuta fondata dai giudici di merito secondo i quali le misure introdotte dal Decreto Salva Italia, pur giustificate dal contesto di crisi economica in atto nel paese, non possono essere intese come "permanenti e definitive" e quindi, continuare a ritardare strutturalmente il pagamento della buonuscita.

La Corte Costituzionale ha invece ritenuto legittimo il differimento dei pagamenti.

Come specificato nel comunicato pubblicato dall'ufficio stampa della Corte Costituzionale, i giudici hanno ritenuto "non irragionevole il regime restrittivo introdotto dal legislatore, che prevede la liquidazione delle indennità nel termine di 24 mesi e il pagamento in rate annuali". Questo però vale solamente nel caso di una lavoratrice in pensione per ragioni diverse dal raggiungimento dei limiti massimi di età o di servizio.

Di conseguenza, resta ancora irrisolta la questione relativa al pagamento differito - di 12 mensilità - della buonuscita per quei dipendenti andati in pensione per aver raggiunto il limite massimo di età o di servizio; in questo caso la Corte Costituzionale non ha potuto esprimersi perché non interpellata sulla questione.

PREMIO "Racconti Inediti – I Sapori del Giallo" terza Edizione – 2019



Anche quest'anno a Langhirano (PR), con il patrocinio dell'amministrazione Comunale di Langhirano e in collaborazione con la Mondadori, nell'ambito del Festival del prosciutto di Parma, si terrà, nella prima e seconda settimana di settembre, la manifestazione denominata "I Sapori del Giallo", rassegna di letteratura poliziesca e gastronomia.

L'iniziativa si prefigge lo scopo di incrociare virtualmente gastronomia e letteratura di genere poliziesco attraverso la promozione di creazioni

letterarie che si muovano lungo queste direttrici.

In particolare, viene bandito un concorso nazionale, aperto a tutti, per il miglior racconto giallo.

Possono concorrere solo racconti inediti, che non siano mai stati pubblicati, neppure sul web. La lunghezza massima dei racconti deve essere di 15 cartelle (30.000 battute spazi vuoti compresi). Ogni autore può partecipare con quante opere desidera.

I racconti dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 31 luglio 2019 (non farà fede il timbro postale) via mail o anche in formato cartaceo secondo le modalità indicate nel bando di concorso consultabile e scaricabile sul sito www.isaporidelgiallo.it.

Gli elaborati saranno selezionati da una pre-giuria di autori e collaboratori de I Sapori del Giallo e de Il Giallo Mondadori. Ai racconti contenenti riferimenti al gusto e al cibo, verrà attribuito dalla giuria un punteggio aggiuntivo.

Il racconto vincitore sarà scelto dalla giuria finale composta da: Franco Forte (direttore editoriale del Giallo Mondadori), Luigi Notari (Curatore della rassegna "I Sapori del Giallo") e verrà pubblicato nella collana Il Giallo Mondadori in data che sarà comunicata il giorno della premiazione. Il concorso del premio letterario "Racconti Inediti - I Sapori del Giallo" è giunto quest'anno alla terza edizione.

I racconti dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 31 luglio 2019.

servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro



Impugnazione dei provvedimenti adottati dai dirigenti centrali



Alcuni colleghi ci chiedono se sia ancora possibile impugnare con ricorso gerarchico al Ministro o al Capo della Polizia i provvedimenti adottati dai dirigenti generali del Dipartimento dell'Amministrazione della P.S.

La questione sorge a seguito della riforma dell'organizzazione della pubblica amministrazione, che ha introdotto il principio della separazione tra organi di indirizzo politico-amministrativo e di gestione, che ha avuto ricadute sul sistema dei ricorsi gerarchici, cristallizzati nell'art. 16 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui "gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico".

Secondo il Consiglio di Stato (Sezione Seconda, Adunanza di Sezione del 28 settembre 2011 AFFARE 02632/2011), tale principio opererebbe anche per le amministrazioni sottratte alla privatizzazione, non essendo incompatibile con il regime pubblicistico del rapporto di impiego.

Il parere è stato espresso con riferimento ai provvedimenti del Provveditore generale e del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in materia di sanzioni disciplinari.

Secondo il C. di S. l'art. 1 del d.lgs 21 maggio 2000, n. 146 ha riconosciuto i Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, organi decentrati del Dipartimento, quali uffici di dirigenza generale. Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è l'organo dirigenziale di vertice della struttura ministeriale.

Ad essi competono, rispettivamente, le sanzioni della pena pecuniaria e della deplorazione, e le sanzioni della sospensione del servizio e della destituzione, per cui gli 20 e 21 del d.lgs. n. 448/92 prevedono, rispettivamente, il ricorso gerarchico dinanzi al Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – oggi Capo del Dipartimento – ed al Ministro.

Tuttavia, trattandosi appunto di uffici dirigenziali generali, i relativi provvedimenti sono definitivi e, pertanto, insuscettibili di essere sottoposti a ricorso gerarchico. A conforto della tesi ci sarebbe l'analogia con l'ordinamento della Polizia di Stato.

Nel caso di specie, si legge nel parere, le riforme intervenute a partire dagli anni 90' e culminate con il d.lgs. n. 165/01, hanno perseguito la precisa volontà legislativa di istituire, senza alcuna eccezione, una precisa distinzione tra gli organi di governo con funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la dirigenza amministrativa, dimostrando un'attitudine della legge generale posteriore, tale da non tollerare eccezioni, neppure da parte di leggi speciali: che restano, in tal modo, tacitamente abrogate.

Con il D.lgs. 29/93 si è dato avvio al processo di separazione della politica dall'amministrazione, prevedendo che i dirigenti debbano occuparsi di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, lasciando ai politici funzioni di indirizzo, direzione e controllo. Il rapporto tra dirigenti e politici è stato impostato non in termini di gerarchia, ma di direzione. Venendo meno i poteri gestori in capo all'organo politico, ovverosia al Ministro, la dottrina ha escluso il potere di autotutela contenziosa e, dunque, la facoltà per l'interessato di proporre ricorso gerarchico al Ministro avverso atti dei dirigenti. A questa interpretazione si era opposto il Consiglio di Stato, che con il parere 15/12/1993, n. 502 aveva ammesso il ricorso gerarchico al Ministro, ritenendo che gli artt. 1 e ss. del D.P.R. n. 1199/71 facessero riferimento ad un rapporto gerarchico in senso lato, compatibile con il rapporto di direzione tra il Ministro e il dirigente.

La questione è stata risolta dalle previsioni transitate nel D.lgs. 165/01, precisamente dall'art. 16, comma 1, lett. i), secondo cui "gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico", e l'art. 16, comma 4, lett. i), per il quale i dirigenti di uffici generali "decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti". Tali disposizioni da un lato mantengono il ricorso gerarchico nell'ambito del rapporto tra dirigenti generali e dirigenti semplici, dall'altro lo escludono nel rapporto tra dirigenti generali e Ministro.

A fronte della scomparsa del ricorso gerarchico, l'art. 14, comma 3 del Dlgs. 165/01 ha stabilito che: "resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità", qualificato dall'Adunanza Generale del Consiglio di Stato 10/6/1999, n. 9 come un ricorso amministrativo. A sostegno di questa interpretazione si è evidenziato che nella prima parte dell'art. 14, tra i poteri sottratti al Ministro e attribuiti ai dirigenti, non è indicato il potere di annullamento.

Se deve dirsi venuto meno il ricorso gerarchico al Ministro, analogamente deve dirsi per quello al dirigente di vertice (il Capo della Polizia per quel che concerne il Dipartimento della PS), rispetto agli emessi dal dirigente generale, benché in questo caso non possa invocarsi il principio della separazione tra politica ed amministrazione. La ragione, piuttosto, è da rinvenirsi nella peculiare posizione dei dirigenti generali.

Di questi dati l'art. 16 del Dlgs. 165/01 rappresenta la codificazione, con una formula che non lascia spazi a dubbi.

Secondo il Consiglio di Stato non è possibile supportare la tesi che la ricorribilità in questione possa sopravvivere a titolo di specialità

Invero, l'art. 15 delle preleggi prevede che "Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore".

Perché il meccanismo di abrogazione tacita possa dirsi operante occorre:

- 1) che la fonte posteriore sia dotata della forza di abrogare quella anteriore;
- 2) che la fonte posteriore regoli l'intera materia oggetto di quella anteriore, oppure detti una regolamentazione incompatibile con la precedente.

Nel caso in esame, secondo il C.d.S. sussistono entrambi i requisiti.

L'art. 16 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 è fonte primaria, equiordinata a quella della cui sopravvivenza si discute.

La norma detta una disciplina incompatibile con il d.lgs. 30 ottobre 1992 n. 449, e in particolare con gli articoli 20 e 21, escludendo espressamente l'istituto – il ricorso gerarchico nel rapporto tra dirigente apicale e Ministro e nel rapporto tra dirigente generale e dirigente apicale – cui sono riconducibili le figure di cui a tali disposizioni.

È bensì vero che l'art. 16 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 costituisce applicazione di un principio generale, che però non è quello della separazione tra politica ed amministrazione – riferibile solo al primo dei rapporti sopra indicati – bensì quello dell'abbandono, salva ipotesi eccezionali, della gerarchia come modello di organizzazione della pubblica amministrazione, siccome ritenuto non in linea con la moderna lettura dell'art. 97 Cost.

In conclusione, deve ritenersi che il sistema dei ricorsi amministrativi in argomento sia stato tacitamente abrogato nella parte in cui prevede ricorsi avverso atti definitivi, quali quelli emessi dai Provveditori generali, Direttori Centrali e di Capi di Dipartimento delle Amministrazioni Pubbliche.

